



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, recante *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo cui *"È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

**VISTI**, con riferimento all'oggetto sociale della costituenda Società di cui all'articolo 3, comma 1, i commi 2 e 8 del sopra citato articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, secondo i quali, rispettivamente: *"Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare."* (comma 2); *"La Società cura*





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato organizzatore" (comma 8);*

**VISTO**, altresì, l'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", in forza del quale: "*Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse. I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia*";

**VISTO** l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, ai sensi del quale: "*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*";

**VISTI**, altresì, i commi 5 e 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo i quali, rispettivamente: "*Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziare, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.*" (comma 5); "*Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*" (comma 8);

**VISTO** l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo cui: "*La Società ha durata fino al 31*





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.”;*

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, relativo al governo della Società, e i commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 3, in forza dei quali, rispettivamente: *“L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2”* (comma 5); *“Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano”* (comma 6); *“I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati”* (comma 7);

**VISTO** l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo cui: *“Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1”;*

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

**VISTO**, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;*

**VISTI**, altresì, i commi 1 e 3, dell'articolo 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, i quali stabiliscono, rispettivamente, che: *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsione legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

e "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della Società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287";

**CONSIDERATO**, pertanto, che non occorre motivare analiticamente la rispondenza dell'oggetto sociale della costituenda Società di cui al presente decreto alle finalità istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in ragione dell'avvenuta attrazione di tali valutazioni da una fonte normativa di rango primario, così come previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: "Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale";

**PRESO ATTO** del fatto che ai sensi del citato articolo 3, comma 10, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, alla Società di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, non si applica la disciplina di cui al suddetto articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

**CONSIDERATO**, pertanto, che i diritti dell'azionista nella Società di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esercitati dalle Amministrazioni partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale detenute, nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dal vigente Statuto della Società e fatte salve le speciali disposizioni in materia di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", secondo cui: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta";*

**VISTO** l'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi del quale: *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166";*

**CONSIDERATO** pertanto che, non essendo ancora stato emanato il decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono ancora in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, emanato in forza dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, recante *"Regolamento relativo ai compensi degli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze";*

**TENUTO CONTO** che la Società di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, è estranea all'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto medesimo, in quanto non controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile:

**VISTO** l'articolo 11, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: *"il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, non potrà comunque eccedere il limite massimo dei 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico";*

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: *"Ai fini del presente decreto si intendono, per società in house, le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3";*

**VISTO** l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";*





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**VISTO** l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: *“Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 5, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in forza dei quali, rispettivamente: *“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”* (comma 1); *“Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto”* (comma 4); *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”* (comma 5);

**VISTO** l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: *“L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata”*;

**RITENUTO** necessario procedere alla costituzione della Società di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze in misura pari al 35 per cento, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in misura pari al 35 per cento, dalla Regione Lombardia in misura pari al 10 per cento, dalla Regione Veneto in misura pari al 10 per cento, dalla Provincia autonoma di Trento in misura pari al 5 per cento e dalla Provincia autonoma di Bolzano in misura pari al 5 per cento e su cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo cui: *“Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero*





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;*

**VISTO** l'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo cui: *“Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12”;*

**VISTO** l'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo cui: *“Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026»”;*

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;*

**VISTO**, altresì, l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, secondo cui: *“Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

**VISTO**, inoltre, l'articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, con cui si apportano alcune modificazioni all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;*

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 giugno 2021, n. 264, concernente la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nonché le designazioni ai medesimi organi espressi congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla nota della Regione Veneto prot. n. 236802 del 24 maggio 2021;





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**SULLA PROPOSTA** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

## DECRETA

### Art. 1

1. È autorizzata, mediante apposito atto notarile, la costituzione della Società per azioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, (di seguito, "la Società").
2. La Società di cui al comma 1 assume la denominazione sociale "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." ed ha la propria sede legale in Roma.
3. Lo Statuto della Società è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
4. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni.
5. La Società è direttamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze in misura pari al 35 per cento, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in misura pari al 35 per cento, dalla Regione Lombardia in misura pari al 10 per cento, dalla Regione Veneto in misura pari al 10 per cento, dalla Provincia autonoma di Trento in misura pari al 5 per cento e dalla Provincia autonoma di Bolzano in misura pari al 5 per cento ed ha per oggetto sociale la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020, nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport. La Società, inoltre, cura, quale centrale di committenza e stazione appaltante, la realizzazione di opere ulteriori, affidata ad essa dalla legge.
6. Per le opere di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 recante "Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026", nonché quelle di cui all'allegato 4, qualora finanziate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, per le quali, nelle more della costituzione e piena operatività della Società, ovvero del finanziamento per quelle di cui all'allegato 4, le funzioni di soggetto attuatore siano già state assunte dagli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento, resta salva la facoltà della società di affidare lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza o di stazione appaltante, ai medesimi enti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del predetto decreto del 7 dicembre 2020.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della







# Presidenza del Consiglio dei Ministri

mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari per la realizzazione delle opere previste dalla normativa vigente.

8. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
9. Il capitale sociale a servizio della sottoscrizione delle Amministrazioni partecipanti al momento della costituzione della Società è pari a 1.000.000 euro ed è suddiviso in 1.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale. La ripartizione degli utili è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 2350 del codice civile, cui lo Statuto si conforma.

## Art. 2

1. I diritti dell'azionista nella società, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono esercitati dalle Amministrazioni partecipanti in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuna di esse detenuta, nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dallo Statuto della Società e fatte salve le speciali disposizioni in materia di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita sulla Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. È in facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo specificamente dedicato, istituito con atto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato a cui demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto, per lo svolgimento dell'incarico, non spetta alcun compenso o indennità aggiuntiva. Ai fini della realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi, individuati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sentito il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. I sistemi di amministrazione e controllo della Società sono regolati dal Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis, Paragrafi 2, 3, 4, del codice civile.
4. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, dei quali tre – tra cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato – nominati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e due di essi nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il consiglio di amministrazione della Società assume la seguente composizione:  
prof.ssa Veronica Vecchi, Presidente;  
ing. Luigivalerio Sant'Andrea, Amministratore delegato;  
arch. Valentina Favaretto, componente,  
nominati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport;





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- ing. Tommaso Santini, componente;  
ing. Angelo De Amici, componente;  
quali consiglieri di amministrazione nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il compenso riconosciuto ai componenti del consiglio di amministrazione di cui al precedente periodo ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile, è così determinato: 30.000 euro annui lordi in favore del Presidente; 20.000 euro annui lordi per ciascuno dei quattro Consiglieri.
  7. Con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione è definita la remunerazione da poter riconoscere all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, che non potrà, comunque, essere superiore a quella stabilita per la Società di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  8. Il consiglio di amministrazione di cui al precedente periodo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il primo dei tre esercizi di cui al precedente periodo coincide con quello in cui interviene l'iscrizione della Società nel registro delle imprese, coerentemente con le disposizioni previste all'articolo 3, primo periodo, del presente decreto.
  9. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre – tra cui uno con funzioni di Presidente – nominati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e due di essi nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il collegio sindacale della Società è così composto:  
dott. Enrico Brambilla, con funzioni di Presidente;  
dott.ssa Raffaella Pallavicini componente;  
dott. Giovanni Cioffi, componente,  
nominati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport;  
dott.ssa Elisa Carli componente;  
dott. Patrick Bergmeister, componente,  
nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Il compenso riconosciuto ai membri del collegio sindacale di cui al precedente periodo è determinato in 20.000 euro annui lordi per il Presidente ed in 15.000 euro annui lordi per ciascuno dei due sindaci effettivi.
  12. Il collegio sindacale di cui al precedente periodo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il primo dei tre esercizi di cui al precedente periodo coincide con quello in cui interviene l'iscrizione della Società nel registro delle imprese, coerentemente con le disposizioni previste all'articolo 3, primo periodo, del presente decreto.
  13. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.
  14. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla costituzione della Società è conferito l'incarico di revisore legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

15. I compensi per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale, deliberati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni del codice civile, nonché da quelle di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

## Art. 3

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese.

Il presente decreto è sottoposto al controllo dei competenti organi e ne è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, **-6 AGO. 2021**

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETERIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 3287/2021  
ROMA, 12/08/2021  
IL REVISORE  
Micali



**TITOLO I**  
**Denominazione – Sede – Durata – Oggetto**

**ARTICOLO 1**  
**(Denominazione sociale)**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2021 emanato in forza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'art. 2328 del codice civile, è costituita una Società per azioni con la denominazione di "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (di seguito, la Società).
2. La Società è regolata dal presente Statuto.
3. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.
4. La Società è direttamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze in misura pari al 35 per cento, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in misura pari al 35 per cento, dalla Regione Lombardia in misura pari al 10 per cento, dalla Regione Veneto in misura pari al 10 per cento, dalla Provincia autonoma di Trento in misura pari al 5 per cento e dalla Provincia autonoma di Bolzano in misura pari al 5 per cento.
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita sulla Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

**ARTICOLO 2**  
**(Sede e durata della società)**

1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.
2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.
3. Il domicilio del socio, degli amministratori e sindaci, nonché

del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di posta elettronica, utili ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal soggetto interessato.

4. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Oggetto)**

1. 1. La Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020. La Società, inoltre, cura, quale centrale di committenza e stazione appaltante, sempre entro il limite dell'80% del proprio fatturato, la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e da ultimo modificato dall'art. 8 decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, nonché ulteriori, affidata ad essa dalla legge.
2. La Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, e con quanto previsto dal decreto di cui al comma 1, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione

dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. La Società, che tiene altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica" di cui all'art. 3 bis del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, monitora costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1, informandone periodicamente il Comitato organizzatore.

3. La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20% del proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le ulteriori attività permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della sua attività principale.
4. La Società può indire conferenze di servizi per la realizzazione delle opere previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 di cui al comma 1.
5. La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

#### **ARTICOLO 4** **(Controllo Analogo)**

1. "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." opera come soggetto *in house* su cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione europea.
2. Ai fini del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Veneto e Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della Società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario.

Gli Amministratori della Società sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alle Regioni Lombardia e Veneto e alle

Province autonome di Trento e Bolzano l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta. E' in facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo specificamente dedicato, istituito con atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 6 agosto 2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni e Finanziamenti**

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Capitale sociale)**

1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero), diviso in numero 1.000.000,00 (un milione) di azioni ordinarie senza valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

#### **ARTICOLO 6**

##### **(Azioni)**

1. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

#### **ARTICOLO 7**

##### **(Esercizio dei diritti dell'azionista)**

1. I diritti dell'azionista sono esercitati dalle Amministrazioni partecipanti in proporzione alla quota di capitale sociale da

ciascuna di esse detenuta, nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dal presente statuto e fatte salve le speciali disposizioni in materia di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **(Obbligazioni e finanziamenti)**

1. L'assemblea straordinaria può deliberare a maggioranza di due terzi, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare in vigore, l'emissione di obbligazioni.
2. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.



### **TITOLO III**

#### **Assemblea**

#### **ARTICOLO 9**

##### **(Convocazione)**

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda dai soci, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari ragioni relative alla struttura ed all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni dell'eventuale differimento.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso - contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicarsi con telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.
5. È tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.
6. Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia, e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno indicato per la prima.
7. L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza sulla base dello statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti.

## **ARTICOLO 10**

### **(Diritto di intervento e diritto di voto)**

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:
  - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
  - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti, ivi compreso accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  - sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.
3. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
4. Il socio può farsi rappresentare nella Assemblea ai sensi di legge.

## **ARTICOLO 11**

### **(Presidenza dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

3. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario, anche non socio, da cui farsi assistere nella redazione del verbale. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio incaricato dal Presidente

## **ARTICOLO 12**

### **(Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)**

1. Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria nonché per la validità delle relative deliberazioni si applicano le norme di legge e di statuto.
2. È consentita l'espressione del diritto di voto per corrispondenza.

## **TITOLO IV**

### **Consiglio di amministrazione**

## **ARTICOLO 13**

### **(Consiglio di amministrazione)**

1. La Società è amministrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14.
2. Tre membri – di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato – sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport.
3. Gli altri due membri sono nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.
5. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
6. Due quinti dei componenti del consiglio di amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato con

arrotondamento per eccesso all'unità superiore

7. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea; è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.
8. È fatto, inoltre, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ARTICOLO 14** **(Requisiti per gli Amministratori)**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
2. I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, anche in via alternativa, di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;
  - c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché l'esercizio delle relative funzioni comporti la gestione di risorse economico-finanziarie.
3. Il Presidente dell'organo di amministrazione deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione o di controllo in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.  
L'amministratore delegato deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al

precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

4. Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.
5. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:
  - (i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
    - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
    - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  - (ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - (iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia

intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa dell'amministratore.

Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Se la verifica, da parte del consiglio di amministrazione, è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli, l'amministratore delegato sottoposto:

a) ad una pena detentiva;

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui

l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale o di prevenzione personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

6. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

- (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il consigliere non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

## **ARTICOLO 15**

### **(Sostituzione degli Amministratori)**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto in materia di equilibrio fra i generi e di rappresentanza dei dipendenti.

## **ARTICOLO 16**

### **(Poteri del consiglio di amministrazione)**

1. La gestione della Società spetta al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, in osservanza delle direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'articolo 4, escluse soltanto quelle che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 2365 del codice civile, sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.  
Nelle materie sopra elencate resta salva, in ogni caso, la competenza dell'Assemblea, con la possibilità che la stessa assuma le relative deliberazioni.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare - nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile - sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, denominato amministratore delegato. Solo a tale componente, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli organi delegati assicurano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e devono riferire al consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
4. Fermo quanto sopra indicato per l'amministratore delegato, il



Consiglio può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del consiglio di amministrazione, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni.

5. Il consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle proprie riunioni non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

## **ARTICOLO 17**

### **(Adunanze dell'Organo Amministrativo)**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno tre giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a un giorno.
3. In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.
4. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:
  - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
  - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

### **ARTICOLO 18**

#### **(Presidenza della riunione del consiglio di amministrazione)**

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

### **ARTICOLO 19**

#### **(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)**

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.
3. La funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione ovvero ad apposito Comitato costituito all'interno dello stesso.

### **ARTICOLO 20**

#### **(Rappresentanza della società)**

1. Il Presidente della Società ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta all'amministratore più anziano d'età, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società spetta altresì al consigliere munito di delega del consiglio, nell'ambito delle attribuzioni delegate.
3. Il Presidente assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di

amministrazione.

## **TITOLO V**

### **Collegio sindacale e revisione legale dei conti**

#### **ARTICOLO 21**

##### **(Collegio sindacale)**

1. Il collegio sindacale della società, ai sensi l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, si compone di cinque membri, tra cui il Presidente.
2. Tre sindaci – di cui uno con funzioni di Presidente – sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport.
3. Due sindaci sono nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I componenti del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.
5. Due sindaci appartengono al genere meno rappresentato.
6. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.
7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 2404 del codice civile.
8. La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro mandato, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine rapporto.

## **ARTICOLO 22**

### **(Requisiti per i sindaci)**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal collegio sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
2. I componenti del collegio sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile.

Il Presidente del collegio sindacale deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione o di controllo in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di sindaco:
  - (i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
    - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
    - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  - (ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un

qualunque delitto non colposo;

- (iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

I sindaci che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di controllo, con obbligo di riservatezza.

Il Collegio Sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e chiede all'organo amministrativo di convocare l'assemblea, da tenersi entro i successivi quindici giorni, al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica del sindaco, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa del sindaco.

Se la verifica da parte del Collegio Sindacale è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata del collegio sindacale, il sindaco decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di sindaco:

- (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il collegio sindacale chiede l'iscrizione dell'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da

trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il sindaco non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il collegio sindacale accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

## **ARTICOLO 23**

### **(Compiti del Collegio Sindacale)**

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento; svolge altresì ogni altra attività ad esso attribuita dalla legge.

## **ARTICOLO 24**

### **(Il revisore legale dei conti)**

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

## **ARTICOLO 25**

### **(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)**

1. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere

obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del loro mandato e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni).

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.
5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
7. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
8. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

**TITOLO VI**  
**Esercizio sociale – Utili**

**ARTICOLO 26**  
**(Esercizio sociale)**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del codice civile.

**ARTICOLO 27**  
**(Utili)**

1. Gli utili netti sono così destinati:
  - per il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - quanto al residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

**TITOLO VII**  
**Clausole finali**

**ARTICOLO 28**  
**(Scioglimento)**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed individuando i relativi compensi.

**ARTICOLO 29**  
**(Rinvio alle norme di legge)**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti.